



Procedura per lo svolgimento di indagini interne su accuse di cattiva condotta e l'adozione di azioni correttive conseguenti

Allegato requisiti italiani ai sensi del D.Lgs. 24/2023

RIFERIMENTI:

Politica B&W 1402-03: Discriminazione e molestie

Politica B&W 1500-11: Cultura della sicurezza

Politica B&W 0200-12: Politica di non ritorsione

Politica B&W 0200-01: Programma di etica e conformità

Procedura B&W 0200-09-01: Procedura per lo svolgimento di indagini interne su accuse di cattiva condotta e l'adozione di azioni correttive conseguenti

Politica B&W 0200-09: Indagini interne su accuse di cattiva condotta e adozione di azioni correttive conseguenti

Il Gruppo Babcock & Wilcox ha adottato una procedura globale per la gestione delle segnalazioni di violazioni riportata in calce alla presente informativa (di seguito, la "**Procedura del Gruppo**"). La Procedura si applica integralmente anche a **SPIG S.p.A.** (di seguito, la "**Società**" o "**SPIG**").

Tuttavia, in virtù delle disposizioni ~~normative~~ introdotte dal Decreto Legislativo n. 24/2023, ("**Decreto Whistleblowing**") la Società precisa quanto segue.

Dopo aver consultato le rappresentanze sindacali in data 26/02/2024, la Società ha adottato il presente Allegato (di seguito la "**Politica sul Whistleblowing di SPIG**" o "**Politica di SPIG**").

La presente Politica sul Whistleblowing di SPIG è concepita come procedura applicabile a tutti i dipendenti, gli amministratori, i revisori dei conti, gli organi statutari, gli azionisti e i lavoratori autonomi che svolgono la loro attività presso la Società, i consulenti, gli appaltatori, gli stagisti, i tirocinanti e i volontari della Società e delle società del gruppo B&W, passati e presenti, (di seguito i "**Soggetti**"). Tutti i Soggetti possono segnalare violazioni imminenti o sospette del diritto dell'Unione europea o del diritto nazionale (compreso il D.Lgs. 231/2001) che rientrano nell'ambito di applicazione della Direttiva sul whistleblowing dell'Unione europea e del Decreto Whistleblowing italiano.

In particolare, chiunque abbia il ragionevole sospetto che si sia verificata, o possa verificarsi, una condotta illecita può presentare una segnalazione attraverso i seguenti **canali di segnalazione interni**:

- La linea di integrità B&W:



o via telefono:

- primo numero da comporre (in Italia): 800-172-444
- secondo numero da comporre (in Italia): 888-475-0003

o via web: babcockandwilcox.ethicspoint.com (il "Canale Interno");

- Via e-mail a: ethics@babcock.com;
- Via e-mail o telefono a: Personale Etica e Conformità;

Con l'espressione condotta illecita si fa riferimento a violazioni di leggi e standard della Società¹, come stabilito nella Procedura per lo svolgimento di indagini interne su accuse di cattiva condotta e l'adozione di azioni correttive conseguenti - N. B&W 0200-09-01, e a tutte le violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito, le "**Violazioni**").

In particolare, in riferimento anche alla Procedura per lo svolgimento di indagini interne su accuse di cattiva condotta e l'adozione di azioni correttive conseguenti - N. B&W 0200-09-01 e alla Politica in materia di indagini interne su accuse di cattiva condotta e adozione di azioni correttive conseguenti - N. B&W 0200-09, la segnalazione:

- deve contenere la descrizione quanto più possibile specifica dei fatti oggetto della segnalazione (circostanze di tempo e luogo dei fatti segnalati);
- deve contenere le generalità o altri elementi che consentano di identificare la persona a cui possono essere attribuiti i fatti segnalati;
- deve contenere l'indicazione di (eventuali) possibili testimoni dei fatti;
- deve essere supportata da documenti (ove possibile) e da quante più prove possibili.

L'identità della persona segnalante (di seguito, la "**Persona Segnalante**") ed eventuali altre informazioni da cui si possa desumere, anche indirettamente, l'identità della persona segnalante non possono essere divulgate, senza l'espresso consenso della persona segnalante stessa, a soggetti diversi da quelli competenti a ricevere o seguire le segnalazioni, espressamente autorizzati al trattamento di tali dati.

- Canale esterno (per l'Italia):

Le segnalazioni possono essere presentate anche attraverso il canale di segnalazione esterno tramite la piattaforma ANAC, all'indirizzo: <https://whistleblowing.anticorruzione.it/#/>

Il canale di segnalazione esterno è consentito quando:

- il canale di segnalazione interno obbligatorio non è attivo o è attivo, ma non conforme alle disposizioni del legislatore in merito ai soggetti e alle modalità di presentazione delle segnalazioni;
- la Persona Segnalante ha già presentato una segnalazione attraverso il Canale Interno, ma non ha ricevuto l'avviso di ricevimento della segnalazione e/o informazioni sulla gestione della stessa;

¹ Reati in settori speciali (ad esempio appalti pubblici e servizi finanziari, sicurezza dei trasporti, tutela ambientale, sicurezza nucleare, protezione della privacy e dei dati personali, sicurezza delle reti e dei sistemi informativi), reati finanziari a danno dell'Unione europea, reati relativi al mercato interno.



- la Persona Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che, se presentasse una segnalazione attraverso il Canale Interno, questa non sarebbe gestita dalla Società;
- la Persona Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che, se effettuasse una segnalazione attraverso il Canale Interno, si esporrebbe a rischi di ritorsione;
- la Persona Segnalante ha ragionevoli motivi per ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o manifesto per l'interesse pubblico.

I responsabili della gestione delle segnalazioni (di seguito, i “**Responsabili delle Segnalazioni**”) sono i soggetti identificati nella Procedura del Gruppo e, per SPIG, in caso di necessità, possono coinvolgere il Direttore Risorse Umane e Organizzazione che, ai fini della gestione della segnalazione, ha seguito una formazione specifica e soddisfa il requisito di autonomia di cui all’art. 4 del D.Lgs. 24/2023.

I Responsabili delle Segnalazioni devono dare seguito alle segnalazioni ricevute ai sensi del D.Lgs. 24/2023 e, in particolare:

- inviare un avviso di ricevimento della segnalazione alla Persona Segnalante entro 7 giorni dalla data di ricezione della segnalazione;
- fornire riscontro sull’esito dell’indagine interna entro 3 mesi dalla data di presentazione della segnalazione;
- mantenere le interlocuzioni con la Persona Segnalante.

Una volta valutata l’attendibilità della segnalazione, i Responsabili delle Segnalazioni avviano l’indagine interna sui fatti o sulla condotta segnalati seguendo la Procedura per lo svolgimento di indagini interne su accuse di cattiva condotta e l’adozione di azioni correttive conseguenti - N. B&W 0200-09-01 e la Politica in materia di indagini interne su accuse di cattiva condotta e adozione di azioni correttive conseguenti - N. B&W 0200-09.

I Responsabili delle Segnalazioni possono richiedere alla Persona Segnalante, ove ne sia stata comunicata l’identità, chiarimenti in merito a quanto segnalato, anche al fine di valutare se procedere all’archiviazione della segnalazione.

I Responsabili delle Segnalazioni valutano tutte le segnalazioni ricevute, intraprendendo le iniziative conseguenti a loro ragionevole discrezione e responsabilità nell’ambito delle loro competenze, ascoltando eventualmente l’autore della segnalazione e il soggetto a cui la violazione è riferita.

Qualsiasi decisione successiva deve essere motivata.

Il Canale Interno o i Responsabili delle Segnalazioni devono tenere un registro completo di tutte le risultanze e le attività delle indagini.

La Persona Segnalante non subirà alcun danno o ritorsione (ad esempio licenziamento, sospensione, retrocessione di grado o mancata promozione, discriminazione, demansionamento, trasferimento ingiustificato, risoluzione anticipata o annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi, ecc.).



Eventuali provvedimenti disciplinari sono applicati dagli organi societari competenti, in conformità a quanto previsto dalla Procedura del Gruppo e dal sistema disciplinare del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società, ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Nel caso in cui ritengano di archiviare la segnalazione, i Responsabili delle Segnalazioni predispongono una relazione scritta contenente:

- i. una descrizione del contenuto della Violazione;
- ii. una descrizione degli eventuali approfondimenti svolti e degli elementi raccolti;
- iii. le ragioni che hanno portato alla conclusione relativamente all'archiviazione della segnalazione.

Il trattamento dei dati derivanti dalla gestione delle segnalazioni sarà effettuato dalla Società in qualità di titolare del trattamento, nel pieno rispetto della normativa sulla privacy applicabile e secondo le modalità indicate nella specifica informativa.

Qualora dalle attività di verifica condotte ai sensi della Procedura del Gruppo e della Politica sul Whistleblowing di SPIG emergano Violazioni a carico dei Soggetti, la Società si attiverà tempestivamente per l'adozione di provvedimenti disciplinari e/o sanzioni.

Il personale E&C, durante l'intero processo di gestione della segnalazione, propone l'applicazione delle misure ritenute più opportune, nel rispetto della normativa vigente, dei singoli CCNL, dei regolamenti interni, del Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e dei contratti in essere, qualora emergano:

- Segnalazioni che si rivelano infondate, laddove presentate con dolo o colpa grave;
- Violazioni delle misure di tutela contro la Persona Segnalante;
- Violazioni.

Se una sentenza di primo grado accerta la responsabilità penale della Persona Segnalante per diffamazione o calunnia o la sua responsabilità civile in caso di dolo o colpa grave, le tutele previste dalla Procedura del Gruppo e dalla Politica sul Whistleblowing di SPIG, nonché dal Decreto Legislativo 24/2023, non sono garantite e alla Persona Segnalante può essere comminata una sanzione disciplinare.